



TRIBUNALE DI MESSINA
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

Il G.E.

visti gli atti della procedura n. 408/11;

letta l'istanza del delegato;

Ritenuto che appare necessario riformulare la delega, secondo quanto statuito dal DL 83/15;

ritenuto che, allo stato, è opportuno procedere alla vendita senza incanto a norma dell'art. 571 c.p.c., non reputandosi probabile, ai sensi dell'art. 569, co. 3, c.p.c., che la diversa modalità della vendita con incanto possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene;

Ritenuto che, in ossequio al disposto dell'art. 591 *bis*, co. 1, c.p.c. e non ricorrendo l'ipotesi di deroga prevista dal co. 2 della stessa norma, le operazioni di vendita coattiva vanno delegate ad un professionista abilitato, scelto sulla base degli elenchi in possesso di quest'Ufficio, in base a criteri di professionalità e rotazione, anche tenendo conto della struttura organizzativa che supporta il predetto e della circostanza che lo stesso è stato già nominato custode del compendio pignorato;

Considerato che il prezzo deve essere fissato in quello dell'ultima asta, ribassato del 25%;

P.Q.M.

Dispone che il professionista già delegato provveda in particolare a:

1. Predisporre la **vendita senza incanto**, redigendo l'avviso con l'indicazione:

- a) Dei beni in vendita e del loro prezzo base;
- b) della data ultima (entro le ore 12,00) e del luogo (presso un suo recapito) per la presentazione delle offerte di acquisto ai sensi dell'art. 571 c.p.c. (termine che non potrà essere superiore a 120 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento);
- c) delle modalità di presentazione delle offerte stesse, che vanno inserite in busta chiusa (sulla quale dovranno essere indicate, ai sensi dell'art. 571 c.p.c., soltanto le generalità di chi presenta l'offerta, il nome del professionista delegato e la data della vendita), mentre il contenuto dell'offerta stessa è specificato nell'allegato A) alla presente ordinanza, con l'avvertimento che l'offerta non è efficace se inferiore di oltre un quarto al prezzo indicato;
- d) dell'importo della cauzione (in misura non inferiore al decimo del prezzo proposto), che dovrà essere versata mediante assegno circolare bancario non trasferibile intestato a "Nome professionista - n. _____ R.G.E., inserito nella busta chiusa contenente l'offerta;
- e) della data di convocazione delle parti e degli offerenti davanti a sé (che dovrà essere fissata per il giorno successivo alla scadenza del termine di cui al punto b) per l'apertura delle buste, la deliberazione sulle offerte e per l'eventuale gara tra gli offerenti;
- f) del termine di centoventi giorni dall'aggiudicazione per il versamento del prezzo e delle spese di trasferimento, da effettuarsi mediante assegno bancario circolare non trasferibile intestato come sopra ovvero secondo le modalità di cui all'art. 41 del TU n. 385/1993 nel caso in cui vi sia un creditore fondiario e nei limiti della parte ipotecaria del suo credito;

- g) del fatto che, ai sensi del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37 e d.lgs. n. 192/2005 e s.m.i., l'aggiudicatario, dichiarandosi edotto dell'ordinanza di vendita e dell'elaborato peritale, dispenserà esplicitamente la procedura esecutiva dal produrre sia la certificazione relativa alla conformità degli impianti alle norme di sicurezza, che la certificazione/attestato di qualificazione energetica, manifestando di voler assumere direttamente tali incombenze.
2. effettuare la **pubblicità**, almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per la vendita, con i medesimi mezzi già previsti nella ordinanza di DELEGA ORIGINARIA
 3. aprire le buste ed esaminare le offerte nel giorno indicato al precedente punto 3 e deliberare sulle stesse secondo le regole di cui all'art. 572 c.p.c., procedendo, in caso di pluralità delle stesse, alla gara sull'offerta più alta così come previsto dall'art. 573 c.p.c. (con offerte in aumento tra il 3 % ed il 5 % del prezzo base, salvo diversa indicazione del giudice), redigendo il verbale delle relative operazioni;
 4. in caso di mancanza di offerte ricevibili, provvedere sulle eventuali istanze di assegnazione ritualmente presentate ai sensi degli artt. 588 e 599 c.p.c., previa autorizzazione del giudice;
 5. in caso di mancanza anche di istanze di assegnazione, procedere entro sessanta giorni dalla vendita infruttuosa a **nuovi tentativi di vendita coattiva** (la successiva vendita, ove ritenuto opportuno, con un ribasso non superiore al 20%, la ulteriore con un ribasso non superiore al 10 %);
 6. in caso di inadempienza dell'aggiudicatario, dare tempestivo avviso al G.E. del mancato versamento del saldo, per i provvedimenti di cui all'art. 587 c.p.c.;
 7. autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario, a norma dell'art. 508 c.p.c.;
 8. versare senza indugio la cauzione dell'aggiudicatario e le somme ricavate dalla vendita su un conto corrente bancario o postale intestato alla procedura esecutiva, presso l'istituto bancario a scelta del delegato, documentando le condizioni contrattuali proposte entro giorni 30 dalla comunicazione della presente;
 9. predisporre, effettuato il versamento del prezzo, il decreto di trasferimento che dovrà fare menzione del contratto di finanziamento di cui si sia eventualmente avvalso l'aggiudicatario per saldare il prezzo e della situazione urbanistica dell'immobile, allegando il certificato di destinazione urbanistica avente validità di un anno dal rilascio, o, in caso di scadenza, altro certificato sostitutivo che il professionista provvederà a richiedere;
 10. provvedere alla registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento e all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie anche successive alla trascrizione del pignoramento, prelevando le somme a tal fine necessarie dal ricavato della vendita;
 11. formare il progetto di distribuzione e trasmetterlo al G.E.: a tal fine il professionista fisserà ai creditori un termine, non inferiore ai trenta giorni, per far pervenire presso il suo studio le dichiarazioni dei crediti e le note delle spese processuali sostenute; quindi procederà alla redazione del progetto osservando le norme sulle cause di prelazione;
 12. provvedere, all'esito dell'approvazione del progetto di distribuzione, alla erogazione delle somme assegnate, prelevando direttamente dal libretto quelle a sé spettanti;

dispone

- a) che il delegato, entro quindici giorni da ciascun tentativo di vendita, riferisca dell'esito al giudice;

- b) che, qualora siano stati celebrati infruttuosamente almeno tre tentativi di vendita, il delegato rimetta senz'altro le parti innanzi al giudice, al fine della verifica in contraddittorio dell'eventuale antieconomicità della procedura o del perdurante interesse all'azione esecutiva;
- c) che, analogamente, il delegato rimetta il fascicolo al giudice nel caso in cui il prezzo base sia divenuto uguale od inferiore ad € 15.000,00;
- d) che il delegato, almeno ogni sei mesi (di norma, entro gennaio ed entro luglio di ogni anno) depositi al giudice una relazione riepilogativa dell'attività svolta;

Fissa

il termine massimo di dodici mesi dalla comunicazione della presente ordinanza per lo svolgimento delle operazioni delegate (vendita, predisposizione del decreto di trasferimento e progetto di distribuzione), alla cui scadenza rimetterà gli atti al sottoscritto.

Si comunichi

Messina, il giorno 28 gennaio 2016

Il G.E.
(dott. Antonino Orifici)

Depositato in cancelleria
il 29 GEN. 2016
ALL'UFFICIO CANCELLERIA
Atto 2. Scritto

N. 408/2011 R.G.Es.



TRIBUNALE DI MESSINA
- 2^a Sezione Civile -

Il Giudice dell'esecuzione

letti gli atti della procedura esecutiva immobiliare n° 408/2011 R.G.Es.;

vista la relazione depositata in data 12.07.2018 dal professionista delegato avv. Giovanni Bonanno e ritenuto di dovere fornire idonee disposizioni per la prosecuzione delle operazioni di vendita del lotto unico rimasto invenduto;

P.Q.M.

visto l'art. 591-*bis* c.p.c.,

CONFERMA LA DELEGA

all'avv. Giovanni Bonanno per il compimento delle operazioni di vendita e di tutti gli altri adempimenti previsti dall'art. 591-*bis* c.p.c. nei termini di cui all'ordinanza di rimodulazione della delega resa dal G.E. in data 28.01.2016, salve le precisazioni di seguito indicate;

invita il delegato ad effettuare un ulteriore ciclo di n° 3 vendite senza incanto dell'immobile pignorato, disponendo che in ciascuna occasione il prezzo di vendita del bene sia individuato nel medesimo importo della precedente vendita andata deserta, ribassato ogni volta nella misura del 15%;

dispone che le vendite siano espletate con modalità non telematiche, sussistendo i presupposti della deroga di cui all'art. 569, comma 3, cpc;

dispone che gli avvisi di vendita siano pubblicati anche sul Portale delle Vendite Pubbliche;

fissa il termine massimo di ventiquattro mesi dalla comunicazione della presente ordinanza per lo svolgimento delle operazioni delegate (vendita, predisposizione del decreto di trasferimento e del progetto di distribuzione), alla cui scadenza il professionista rimetterà in ogni caso gli atti allo scrivente G.E. per le determinazioni di competenza;

assegna al delegato, a titolo di fondo spese per la pubblicità sul Portale delle vendite Pubbliche, la somma di euro 300,00 da è porsi a carico del creditore procedente.

conferma per il resto l'ordinanza di rimodulazione della delega del 28.01.2016.

Si comunichi al professionista delegato ed alle parti costituite a cura della Cancelleria.
Messina, 17/07/2018

Il Giudice dell'esecuzione
dott. Daniele Carlo Madia

